

Privacy - Amministratore di sistema

Con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emanato in data 28 novembre 2008, ed entrato in vigore il 15 dicembre 2009, sono stati chiariti alcuni obblighi per la nomina ed il controllo dell'attività dei cosiddetti "amministratori di sistema".

Tale figura viene definita come il soggetto che nell'azienda si occupa della gestione e della manutenzione di un impianto di elaborazione dati o di sue componenti o altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi *software* complessi.

L'amministratore di sistema può anche non essere un soggetto interno all'azienda ma ad esempio un consulente esterno.

Nello specifico, l'amministratore di sistema è colui che interviene in varie operazioni, che possono coinvolgere dati personali, anche se non visti direttamente in chiaro, quali:

- il back up dei dati,
- la manutenzione della rete informatica,
- la gestione degli archivi, con possibilità spesso di intervenire addirittura "in remoto", senza il controllo del titolare.

Nel caso sia presente in azienda una figura che svolge le mansioni di cui sopra, è necessario predisporre una nomina scritta.

Oltre alla nomina dell'amministratore, è prevista una verifica annuale delle autorizzazioni e degli accessi nonché una registrazione e una conservazione almeno per sei mesi dei cosiddetti *logs* (cioè delle tracce informatiche) degli accessi nel sistema informatico aziendale da parte dello stesso Amministratore di sistema, comunicazione ai dipendenti (se l'amministratore può accedere ai loro dati ad esempio gestione paghe o altro).

Sugli aspetti tecnici del provvedimento (in particolare, la conservazione dei log degli accessi effettuati dagli amministratori di sistema), il Garante ricorda come l'adeguamento possa avvenire anche con soluzioni a basso costo, validamente proposte e disponibili in rete (per esempio basate su software gratuito, anche con licenze di tipo *open source*), che possono costituire valide alternative all'impiego di prodotti commerciali o di apparati più sofisticati.

Sono esonerati da tali adempimenti i soggetti, che trattano dati solo per finalità contabili e amministrative oppure quei soggetti anche di natura associativa che, generalmente dotati di sistemi informatici di modesta e limitata entità e comunque non particolarmente complessi, possano fare a meno di una figura professionale specificamente dedicata alla amministrazione dei sistemi o comunque abbiano ritenuto di non farvi ricorso.

Per espressa conferma del Garante, non sono comprese tra le funzioni che danno origine alla nomina, le manutenzioni occasionali dell'hardware e del software.

Il Provvedimento in esame è consultabile nel sito del Garante all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1577499#FAQ>

Per ricevere una bozza di nomina di amministratore di sistema e per ulteriori info: ASCOM BIELLESE - Rif. Isabella Novaretti - tel. 015/8352742 – email: inovaretti@ascombiella.it